

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Lavoro accessorio: con i correttivi al Jobs Act cambia la comunicazione**

### **Premessa**

Come noto, con il D.Lgs. n. 81/2015 il legislatore è intervenuto per **rinnovare la disciplina relativa al lavoro accessorio**. Ora, con il nuovo D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016, sono stati apportati alcuni **correttivi alla nuova disciplina, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione dell'utilizzo dei voucher**.

Secondo quanto previsto dall'intervento correttivo, infatti, i **datori di lavoro che intendono fruire delle prestazioni lavorative tramite lavoro accessorio saranno tenuti ad effettuare una comunicazione preventiva all'ispettorato nazionale del lavoro**: gli inadempimenti verranno puniti con una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro.

Con riferimento alla disciplina sostanziale, invece, **non si segnalano particolari modifiche**. Pertanto, **i presupposti, requisiti e condizioni per poter accedere all'istituto saranno identici a quelli già in uso precedentemente al 08.10.2016** (data di entrata in vigore delle modifiche).

### **ATTENZIONE!**

Alla luce dei chiarimenti forniti in occasione delle precedenti modifiche legislative, si ritiene che **fino a quando non saranno definite le nuove modalità di comunicazione i datori di lavoro dovranno provvedere secondo le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo**. Pertanto, **fino all'emanazione del predetto decreto, la fruizione delle prestazioni dei lavoratori accessori dovranno essere comunicate all'INPS**.

## La disciplina delineata dal D.Lgs. n. 81/2015 (in attuazione del Jobs Act)

Con il D.Lgs. n. 81/2015 è stata introdotta una **ristesura della disciplina del lavoro accessorio con modifica del limite massimale annuo per lavoratore, innalzato a 7.000 euro**. Secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono **attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo**, con riferimento alla totalità dei committenti, a **compensi superiori alla soglia indicata, con riferimento all'anno civile**.

Fermo restando il limite complessivo, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, **le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente**.

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere, inoltre, rese, in tutti i settori produttivi, nel **limite complessivo di 3.000 euro** di corrispettivo per anno civile, **da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**.

Per il **settore agricoltura**, le disposizioni si applicano:

- alle **attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale** effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- alle **attività agricole svolte a favore di soggetti** di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere **svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli**.

### **OSSERVA**

Si segnala che è **vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito della esecuzione di appalti** fatti salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

<b>LIMITI MASSIMI DI RICORSO AL LAVORO ACCESSORIO</b>	
<b>Limite generale</b>	<b>7.000 euro netti</b>
<b>(Specificazioni)</b>	
(per ciascun lavoratore)	<b>2.000 euro netti</b>
(percettori prestazioni integrative)	<b>3.000 euro netti</b>

Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti **acquistano attraverso modalità telematiche carnet di buoni orari**, numerati progressivamente e datati, per **prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è attualmente pari a 10 euro** (nel settore agricolo è fissato all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata), mentre **in futuro sarà fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**.

**OSSERVA**

Il **valore nominale** di un buono lavoro è di **10 euro** e tale importo è comprensivo della **contribuzione (pari al 13%)** a favore della **gestione separata INPS**, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'**INAIL** per l'**assicurazione contro gli infortuni (7%)** e di un **compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%**. Il **valore netto** del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è pari a **7,50 euro**. E', inoltre, disponibile un **buono "multiplo", del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili e un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili**. Il valore netto del **buono "multiplo" da 50 euro**, cioè il **corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore**, è quindi pari a **37,50 euro**; quello del buono da 20 euro è pari a **15 euro**.

**In attesa dell'emanazione del decreto previsto dal Decreto Legislativo n.81/2015, il valore nominale del buono orario è fissato ancora in 10 euro**, fatto salvo nel settore agricolo dove è, appunto, **pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**.

**La comunicazione**

Come anticipato in premessa, **la disciplina delle comunicazioni è stata profondamente modificata**: viene ora, infatti, previsto un **obbligo di preventiva comunicazione, rafforzato da una sanzione da 400 a 2.400 euro**.

Di seguito illustriamo quanto veniva previsto originariamente dal Jobs Act e successivamente le modifiche.

**DISPOSIZIONI ORIGINARIE (D.LGS. N. 81/2015, fino al 07.10.2016)**

Secondo quanto previsto originariamente dal Jobs Act, **i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti**, prima dell'inizio della

prestazione, a **comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche**, ivi compresi sms o posta elettronica, i **dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando**, altresì, **il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi**. Con riferimento a tale comunicazione si deve riportare quanto specificato dal Ministero del Lavoro con la **nota n. 3337 del 25.06.2015**: con tale intervento viene chiarito che **fino alla definizione di apposite procedure di comunicazione**, l'invio delle comunicazioni deve essere **effettuato secondo le modalità già in uso nei confronti degli istituti previdenziali** (quindi, applicando quanto previsto dalla circolare INPS n. 177/2013 e dal messaggio INPS n. 5000/2014)

**D.LGS. N. 185/2016, dal 08.10.2016**

Secondo quanto attualmente previsto dal D.Lgs. n. 185/2016, i **committenti imprenditori non agricoli o professionisti** che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio **sono tenuti**, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a **comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando**, altresì, **il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione**.

I committenti **imprenditori agricoli** sono tenuti a comunicare, **nello stesso termine e con le stesse modalità**, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione **con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni**.

**OSSERVA**

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate **modalità applicative della disposizione nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie**.

In caso di **violazione degli obblighi** si applica la **sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione** (non diffidabile).

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**